

[STAMPA](#)[x](#) | chiudi

CASSAZIONE: COMMITTE REATO MEDICO GUARDIA CHE NON VISITA PAZIENTE

02-08-2007 16:29

E' omissione d'atti d'ufficio

Roma, 2 ago. (Apcom) - Committe il reato di omissione d'atti d'ufficio il medico di guardia che, al mare o in città, non visita un paziente che presenti "un quadro clinico non trascurabile". E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 31670 depositata oggi, ha confermato la condanna inflitta al medico alla Corte d'appello di Catanzaro, che a sua volta confermava la decisione del Tribunale di Lamezia Terme.

Il camice bianco non aveva visitato un uomo che si era presentato, nell'estate del 2002, presso il suo studio accusando un forte malessere alla bocca dello stomaco. Nella notte poi era deceduto. Contro la decisione dei giudici di merito che lo avevano condannato ai sensi dell'articolo 328 del Codice penale, il medico di guardia ha fatto ricorso alla Suprema Corte puntando il dito contro il fatto che il paziente non aveva insistito per essere visitato.

Ma la tesi non ha convinto i giudici della VI sezione penale che hanno dichiarato inammissibile il ricorso precisando che, "se è pur vero che non può negarsi al sanitario il compito di valutare la necessità di visitare il paziente sulla base del quadro clinico prospettato, considerando che il rifiuto rilevante a norma dell'articolo 328 deve riguardare un atto indifferibile, è anche vero che una tale discrezionalità può ben essere sindacata dal giudice di merito sulla base degli elementi di prova sottoposti al suo esame". Non basta. "Così che - continua il collegio - risponde del delitto di omissione di atti di ufficio il sanitario comandato del servizio di guardia medica che, richiesto di una visita domiciliare urgente, non intervenga, pur presentando la richiesta di soccorso inequivoci connotati di gravità".

[STAMPA](#)[x](#) | chiudi